



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO CIVICO

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E DESTINATARI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Destinatari

TITOLO II – VOLONTARIATO CIVICO

- Art. 3 - Definizioni e principi di riferimento
- Art. 4 - Ambiti di attività, modalità di svolgimento e requisiti
- Art. 5 - Modalità di iscrizione al Registro comunale dei volontari individuali
- Art. 6 - Agevolazioni, riconoscimenti e sponsorizzazioni
- Art. 7 - Conciliazione
- Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, da ora in avanti indicato con il termine “Comune”, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana che recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", della L. 106/2016, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), della L.R.T. 41/2005 e del Titolo I, Articolo 6 del proprio Statuto:

- tutela il valore fondamentale del volontariato, quale forma di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità;
- promuove l'associazionismo valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini;
- riconosce l'iniziativa autonoma di altre formazioni sociali che sul proprio territorio svolgono attività di interesse generale senza fini di lucro.

Art. 2 - Destinatari

Il presente Regolamento si rivolge a volontari individuali intesi come cittadinanza che per libera scelta svolge, ai sensi dell'art. 17, co. 1 del codice del terzo settore, attività in favore della comunità territoriale di San Casciano in Val di Pesa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

TITOLO II IL VOLONTARIATO CIVICO

Art. 3 - Definizioni e principi di riferimento

Per attività di “Volontariato Civico” si intende quella prestata dalla cittadinanza in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni della stessa comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, in una logica di complementarità e non sostitutiva dei servizi di propria competenza né del volontariato associato. L'attività di volontariato è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzata a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi. Il Comune, prendendo a riferimento l'art. 17, co. 1 del Codice del Terzo Settore ed il presente Regolamento, per avvalersi dell'attività di volontariato svolta da singoli e singole con i caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma, determina le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando i seguenti aspetti:

- a. le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;
- b. i requisiti che il volontariato individuale deve possedere, correlato alle attività da svolgere e definito secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;

- c. le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte del volontariato individuale;
- d. l'istituzione di un apposito Registro del volontariato individuale;
- e. le modalità di cancellazione dal Registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontariato, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;
- f. l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità del volontariato individuale e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione. Il Comune promuove, nel contempo, la collaborazione fra i volontari e le volontarie e favorisce il consolidamento delle loro attività anche attraverso l'evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1 del Codice del terzo Settore.

Art. 4 - Ambiti di attività, modalità di svolgimento e requisiti

AMBITI DI ATTIVITÀ:

Il servizio di volontariato civico individuale può essere svolto nelle seguenti diverse aree di intervento:

CIVILE: manutenzione, vigilanza, cura e valorizzazione del patrimonio comunale (es. attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza su aree e/o strutture pubbliche come parchi pubblici, aiuole, viali, aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici, ecc.);

CULTURALE: supporto all'attività culturale e di promozione turistica (es. attività presso la biblioteca, la pinacoteca e altri contenitori culturali, partecipazione ed animazione durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni, apertura e sorveglianza aule di studio, ecc.);

SOCIALE: supporto alla mobilità dei cittadini (es. attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni scuolabus, piedibus, trasporto scolastico, trasporto di persone bisognose a visite mediche, ecc.); cura e assistenza ai cittadini in difficoltà (es. attività di supporto/compagnia agli anziani e alle persone diversamente abili, supporto agli interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, attività di consegna e distribuzione pasti a domicilio, accompagnamento a visite specialistiche con relativo trasporto con automezzo, ecc.);

AMMINISTRATIVA: supporto e assistenza alle attività amministrative nei vari settori comunali (es. supporto amministrativo e operativo nelle attività di programmazione, progettazione, esecuzione e rendicontazione di progettualità di interesse per la cittadinanza, supporto agli organi amministrativi e di governo comunali per la preparazione di riunioni, eventi e altre attività istituzionali, ecc.).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

In seguito alla presentazione da parte dell'interessato del modulo di richiesta per la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività di volontariato (Art. 7 del suddetto regolamento), il referente di tale progetto, richiederà la partecipazione ad un colloquio ove verranno indagati i requisiti e gli aspetti motivazionali al fine di un eventuale reclutamento. In seguito ad un ulteriore colloquio con il responsabile/ referente dell'attività dell'ambito scelto, verrà ricontattato il volontario ammesso con l'intento di concordare la frequenza e le modalità di svolgimento del servizio di volontariato.

REQUISITI:

Per lo svolgimento delle diverse attività di volontariato sopracitate, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- ✓ essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e dell'idoneità psico-fisica con riferimento all'attività scelta;
- ✓ avere un'età non inferiore a 18 anni;
- ✓ non avere condanne o procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, patrimonio, ordine pubblico nonché i delitti contro la libertà personale previsti dal codice penale;
- ✓ per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno o di altro titolo che consenta la permanenza nel Paese in corso di validità;
- ✓ possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei allo svolgimento della specifica attività scelta. In questo caso, il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, per garantirne all'interessato lo svolgimento in sicurezza del servizio, sulla base della sua condizione psico-fisica;
- ✓ nella scelta dei candidati Volontari Individuali non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico. Art.6- impegni reciproci

Il Comune è tenuto a:

- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa dei volontari contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;
- rimborsare ai volontari eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;
- dotare il volontario di cartellino identificativo, che dovrà essere portato in modo visibile per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e della cittadinanza;
- rendere nota ai singoli volontari l'esistenza di Enti del terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con il Comune individualmente;
- gestire le eventuali attività formative, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e degli strumenti di servizio, se necessari, per lo svolgimento dell'attività;
- allontanare immediatamente il volontario dal servizio o dall'attività affidata ove il personale responsabile del riscontri gravi negligenze provvedendo anche alla cancellazione del volontario dal registro.

Il Volontariato si impegna a:

- svolgere i compiti assegnati con impegno, lealtà e senso di responsabilità;
- tenere un comportamento verso gli utenti ed il pubblico improntato alla massima correttezza ed educazione, conformare il proprio comportamento al Codice di comportamento del dipendente pubblico del Comune di San Casciano in Val di Pesa e mantenere con i dipendenti comunali un rapporto di reciproca collaborazione;
- assicurare l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo necessario e preventivamente concordato con la referenza comunale, attestando lo svolgimento della propria attività in apposito registro delle presenze;

- comunicare in tempo congruo da stabilirsi di concerto con il referente del progetto, salvo eventuali circostanze imprevedibili, l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio;
- dare immediata comunicazione delle interruzioni che per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- rispondere degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio della propria attività non coperti dalle polizze assicurative;
- utilizzare e conservare con cura ed attenzione i dispositivi di sicurezza ed eventuali strumenti di lavoro forniti in comodato gratuito dal Comune, restituirli al termine del periodo di attività concordato e risponderne in caso di danneggiamento e/o smarrimento o comunque mancata restituzione.

Art. 5 - Modalità di iscrizione al Registro comunale del volontariato civico

Per svolgere attività di volontariato civico è necessario presentare domanda di iscrizione al Comune, compilando l'apposito modulo reperibile presso l'ufficio URP del Comune, e nel sito web istituzionale.

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Possono presentare richiesta la cittadinanza in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

Il Comune può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimento di particolari attività, invitando gli interessati all'iscrizione al Registro del Volontariato individuale.

Le domande di iscrizione al Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo comunale.

Le candidature possono essere invitate a presentare documentazione integrativa ed a svolgere un colloquio di approfondimento dei requisiti dichiarati, delle motivazioni e delle attitudini rispetto ai servizi indicati come preferenziali.

A seguito dell'accoglimento della domanda a svolgere servizi di volontariato, la referenza del servizio procede all'iscrizione del, della richiedente nel Registro comunale del volontariato Individuale, che riporterà l'indicazione dei servizi indicati come preferenziali, esplicitati in fase di domanda di adesione.

A seguito dell'accoglimento della domanda il volontario o la volontaria procederanno alla compilazione dell'impegnativa per lo svolgimento del servizio e l'autorizzazione per la guida di automezzi.

Art.8 - Agevolazioni, riconoscimenti e sponsorizzazioni

Il volontariatoo civico individuale non percepisce compensi per l'attività svolta. Il comune, tuttavia, può dare agevolazioni e riconoscimenti ai cittadini impegnati nel servizio volontario attraverso le seguenti forme:

- a. fornitura in comodato d'uso gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività: tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività;

- b. attestati di partecipazione al servizio di cittadinanza attiva, riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso del servizio di volontariato svolto, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi;
- c. eventuali ulteriori riconoscimenti;

L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi interessati a mettere a disposizione del volontariato, in modo spontaneo e gratuito attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione con le modalità ed i mezzi concordati con lo sponsor.

Art. 9 - Conciliazione

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un comitato di conciliazione, costituito all'atto della controversia, composto da tre componenti, di cui uno designato dalla cittadinanza attiva, uno dall'Amministrazione comunale ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di quest'ultimi.

Il comitato di Conciliazione, entro 30 giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 10 - Disposizioni finali - Entrata in vigore e pubblicità

Questo Regolamento entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Potranno essere apportate modifiche o integrazioni conseguentemente alla sua applicazione. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.